

STATUTO

Approvato dalla Assemblea straordinaria del 02/09/2020

Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata

- 1) E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, l'Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore – UNITRE Tradate, sede locale aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE – Università delle Tre Età – APS.
- 2) L'Associazione locale, assume la denominazione di "UNITRE TRADATE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' - APS ", con sede in Via Mameli n.13, 21049 Tradate (Varese). Un cambio successivo di indirizzo della sede non comporterà modifica statutaria.
- 3) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Riconoscimento

L'Associazione locale, avendo ottenuto in data 31 Maggio 2005 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto Nazionale stesso.

Art. 3 – Finalità e attività

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di seguito riportate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

- 1) Le finalità sono quelle previste dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
 - Educare, formare, informare, svolgere attività culturali di interesse sociale;
 - fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
 - aprirsi al sociale e al territorio;
 - operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzii "l'Essere oltre che il Sapere";
 - contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
 - promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche, attività didattiche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati.

- 2) L'Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti d),f), i), l) dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/17:
- a) Educazione, istruzione, formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) Interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del D.Lgs 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Adesioni

- 1) Le adesioni all'Associazione avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
- 2) Possono aderire all'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività, impegnandosi per una partecipazione attiva.
- 3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
- 4) L'ammissione viene annotata nel Libro degli Associati. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
- 6) Con l'iscrizione alla associazione l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.

Art. 5 – Associati - diritti e doveri

- 1) Sono Associati:
 - a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l'atto costitutivo;
 - b) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale;
 - c) Gli Associati docenti, che prestano la loro attività didattica in modo continuativo nell'anno accademico in corso;
 - d) Tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le attività.

- 2) Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale.
 - a) Hanno diritto all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
 - b) Hanno diritto all'elettorato passivo decorsi 12 mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati
- 3) Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni o per morosità nel pagamento della quota sociale.

La decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli Associati.
- 4) Gli Associati hanno inoltre i seguenti doveri:
 - c) Osservare lo Statuto ed il Regolamento locali e Nazionali;
 - d) Uniformarsi alle delibere degli Organi locali e nazionali;
 - e) Corrispondere puntualmente la quota associativa annuale della Sede locale, comprensiva anche di quella nazionale. Il mancato pagamento della quota annuale deve intendersi come volontà di recesso dall'Associazione;
 - f) Partecipare attivamente alla vita associativa.

Art. 6 – Volontari e attività di volontariato

- 1) Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito, subordinato o autonomo, con l'associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche autocertificate ai sensi dell'art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.
- 2) I volontari vengono annotati nel Registro dei Volontari e possono anche essere associati.
- 3) I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17.

Art. 7 – Organi dell'associazione locale

Sono Organi della associazione locale:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Presidente (Amministratore);
- c) Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- d) L'Organo di controllo.

Art. 8 – Composizione e competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati, si svolge con le modalità previste dal Regolamento.
- 2) L'Assemblea elegge, con votazione segreta, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo, scegliendo tra gli associati con eventuale eccezione dell'organo di controllo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.
- 4) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- 5) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi unitamente alla pubblicazione sul sito e con newsletter, almeno quindici giorni prima della data fissata. I documenti allegati restano disponibili in Segreteria.
- 6) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo.
Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D.Lgs 117/17, come stabilito dal Regolamento.
Delibera a maggioranza relativa dei votanti; il voto può anche essere espresso per corrispondenza o per via telematica se previsto nel regolamento e con le modalità in esso indicate.
- 7) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale e gli adeguamenti legislativi obbligatori allo Statuto Locale;
 - b) elegge gli organi sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento;
 - c) approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) approva la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale, e gli eventuali contributi supplementari, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - e) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - f) delibera il recesso dall'Associazione Nazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 21;
 - g) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.
- 8) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza, metà più uno, degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.20.
Sono ammesse le deleghe come previsto per l'Assemblea ordinaria.
- 9) L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) modifiche statutarie, escluse quelle di adeguamento legislativo;
 - b) scioglimento dell'Associazione, ai sensi del successivo art. 20.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Vice Presidente
 - c) Il Direttore dei Corsi
 - d) Il Segretario;
 - e) Il Tesoriere;
 - f) I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.
- 2) Al Consiglio Direttivo compete:
 - a) nominare, su proposta del Presidente, nella prima riunione il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
 - b) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale e gli eventuali contributi supplementari;
 - c) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 - d) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori, oltre alle altre attività culturali, sociali e ricreative;
 - f) elaborare proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea, redigere ed approvare i Regolamenti previsti e i successivi aggiornamenti;
 - g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
 - h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;
 - i) nominare i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
- 3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi.
E' ammessa una delega per partecipante.
Per cause di forza maggiore le riunioni possono essere indette a distanza purchè sia verificabile l'identità del partecipante.

Art. 10 – Il Presidente (Amministratore)

Il Presidente ha la rappresentanza legale della associazione ed ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;

- c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.
- e) Provvedere all'accensione e all'utilizzo dei conti correnti e/o depositi bancari, intestati all'associazione e gestiti con firma singola del Presidente.

Art. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, collabora per la rappresentanza dell'associazione e per il corretto svolgimento delle attività.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

- 1) Il Direttore dei Corsi predispone e coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione dei volontari e dei Docenti.

Art. 13 – Il Segretario

- 1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- 2) Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 19 e la riservata gestione della documentazione e dei dati personali degli Associati.
- 3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 14 – Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della associazione.
- 2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea.
- 3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
- 4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali; l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla associazione avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente ad operare sugli stessi e alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Organo di Controllo

- 1) L'organo di controllo viene eletto dall'Assemblea degli associati, anche al di fuori dei propri componenti, fatte salve diverse condizioni economiche previste dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017. La composizione è stabilita dal Regolamento.

Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto gestionale e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il rendiconto gestionale.

- 2) I componenti l'Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo ma possono assistere alle sedute dello stesso. In assemblea si astengono dalle votazioni su argomenti di loro competenza.

Art. 16 – Rendiconto gestionale

- 1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° luglio e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.
- 2) E' fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.
- 4) Il rendiconto deve essere reso accessibile agli Associati.

Art. 17 – Patrimonio

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) dalla riserva di cassa;
 - c) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - d) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs 117/17.
 - e) da rimborsi per convenzioni
 - f) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
 - g) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio per lo svolgimento delle attività statutarie al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità indicate.

Gli avanzi di gestione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

- 2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Le prestazioni dei docenti che sono associati sono preferibilmente e prevalentemente su base di volontariato, ai sensi degli art. 35 e 36 del D.Lgs. 117/17.

Art. 19 – Libri Sociali

- 1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) libro degli Associati;
 - b) registro dei Volontari;
 - c) libro verbali Assemblea degli Associati;
 - d) libri verbali Consiglio Direttivo;
 - e) relazioni Organo di Controllo, a cura dell'organo stesso.
- 2) Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
- 3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
- 4) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 20 – Scioglimento della Associazione

- 1) Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei componenti.
- 2) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, come indicato dall'assemblea e secondo le disposizioni dell'art. 9 del Dlgs. 117/17.
- 3) In caso di scioglimento della associazione locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 21 – Recesso dall'Associazione Nazionale

L' Associazione può recedere dall'Associazione Nazionale con delibera dell'Assemblea. La comunicazione di recesso, unitamente a copia della Delibera, deve essere inviata al presidente Nazionale con raccomandata A/R.

Art. 22 – Norme finali e transitorie

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

L'acronimo ETS verrà aggiunto alla denominazione sociale dopo l'approvazione dell'iscrizione al RUNTS, unitamente all'entrata in vigore del nuovo Statuto e Regolamento associato.

Gli organi sociali attuali restano in carica fino a fine mandato.